

**ORIGINALE**

Determinazione n° **275**  
In data **13/12/2017**



*Comune di Marano Lagunare*  
Provincia di Udine

## Determinazione Senza Impegno

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP - TRIENNIO 2018/2020.

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta n° **12**  
In data **13/12/2017**

---

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PRESO ATTO** che a decorrere dal 01.02.2017 ha preso avvio la gestione associata del servizio tributi a mezzo di convenzione tra i Comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e S. Giorgio di Nogaro e che il Comune di Porpetto è stato individuato quale comune capofila;

**VISTO** il Decreto del Sindaco del Comune di Porpetto n. 6 del 18.09.2017 di conferma della nomina della sottoscritta quale Responsabile del Servizio Intercomunale dei Tributi "Annia" ed accertata, quindi, la propria competenza ad assumere la presente determinazione;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale di Marano Lagunare n. 37 del 06.07.2017 di approvazione del PEG, con la quale si assegnavano obiettivi e mezzi finanziari ai Responsabili di Servizio;

**CONSIDERATO** che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16.11.2017 si è stabilito di affidare in concessione le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP a soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97, individuati dal punto 1), del comma 5, dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, aventi i requisiti di capitale sociale minimo previsti dall'art. 3 bis del D.L. 40/2010;
- tali attività dal 2010 ad oggi erano state gestite direttamente dall'ente ma che l'attuale situazione di organico dello stesso ha indotto l'Amministrazione comunale ad affidare le stesse a soggetti esterni;
- tali servizi, rappresentando una fonte d'entrata per l'ente e pertanto devono poter essere gestiti con efficienza, professionalità e tempestività, in ogni fase applicativa;
- con la sopra citata deliberazione di consiglio comunale si è provveduto a stabilire alcuni criteri minimi per la procedura di affidamento, che così si riassumono:
  - determinare la durata della concessione in anni 3 (tre), dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020;
  - fissazione di un aggio a base d'asta, commisurato all'ammontare dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed accessori e della TOSAP riscossi dal concessionario, pari al 25% (venticinque per cento), oltre IVA di legge;
  - previsione comunque di un minimo garantito annuale in favore del Comune non inferiore a € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), tenuto conto della media degli incassi lordi degli ultimi 3 anni così distinto:
    - € 5.000,00 per pubblicità e pubbliche affissioni
    - € 17.500,00 per la TOSAP;
  - fissazione nel bando di gara di idonei requisiti di idoneità professionale e di adeguati criteri di capacità tecnica e professionale e di capacità economico-finanziaria, tenuto conto delle previsioni contenute nell'art. 83 del D.Lgs 50/2016;
  - presentazione da parte degli aspiranti concorrenti di un progetto di gestione del servizio da cui risultino documentati almeno:
    - organizzazione del servizio
    - organizzazione dell'ufficio;

- gestione impianti;
- servizi aggiuntivi offerti;

al quale dovrà essere attribuito, in sede di determinazione dei punteggi di gara, un peso preponderante rispetto all'offerta economica;

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, come modificato dall'art. 1 della L. 244/2007, il quale stabilisce che per le attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate si possa ricorrere ai soggetti dal medesimo citati purché, nel rispetto delle vigenti normative dell'Unione Europea e delle procedure di affidamento per la gestione dei servizi pubblici locali;
- le disposizioni dell'art. 1 del D.Lgs 50/2016, le quali prevedono che le norme del codice dei contratti pubblici si applicano anche ai contratti di concessione, e dell'art. 164 della medesima norma, in base alle quali alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice di cui al D.Lgs 50/2016, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati ad agli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte ed alle modalità di esecuzione;

**VISTO** l'art. 32 del D.Lgs 50/2016, il quale stabilisce, al comma 2, che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**RILEVATA**, pertanto, la necessità di procedere all'indizione della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio a società idonee, specializzate ed iscritte nell'apposito Albo dei soggetti abilitati istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;

**CONSIDERATO** che la concessione dei servizi sopra indicati, secondo quanto specificato dai criteri direttivi contenuti nella deliberazione del Consiglio comunale in precedenza richiamata, consiste nell'affidamento della fornitura e nella gestione degli stessi in favore di uno o più operatori economici qualificati, riconoscendo come corrispettivo unicamente il diritto a gestire i servizi ed a trattenere una quota degli incassi derivanti dai tributi affidati, senza la previsione di contributi pubblici ovvero il riconoscimento di diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione o di altre garanzie o forme di finanziamento a carico della pubblica amministrazione;

**RILEVATO** inoltre che il concessionario si assume il rischio operativo legato alla gestione dei servizi, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera zz), del D.Lgs 50/2016;

**CONSIDERATO**, ai sensi dell'art. 165 del codice degli appalti:

- che i soggetti, che possono partecipare alla gara sono unicamente quelli iscritti all'Albo dei concessionari e che pertanto gli stessi devono aver già dimostrato di avere la capacità economica e gestionale per poter candidarsi a tale tipologia di servizio;

- che l'importo stimato della concessione si ritiene non possa in alcun modo pregiudicare l'equilibrio economico finanziario degli eventuali partecipanti;

**CONSIDERATO**, inoltre

- che, nel caso delle concessioni di servizi, ai sensi dell'art. 167 del menzionato codice, l'importo stimato di concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, nel quale ricomprendere il flusso complessivo dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione (*ANAC delibera n.921 del 31.8.2016*);
- che l'importo stimato di appalto per la durata triennale del medesimo calcolato sulla media degli incassi complessivi del triennio 2014-2016 ai quali è stato applicato l'aggio posto a base di gara, pari al 25%, moltiplicato per gli anni di durata del contratto e tenuto poi conto delle spese di notifica degli avvisi di accertamento, delle spese anticipate per il recupero coattivo delle entrate oltre ai diritti e le competenze di cui al D.M. 21/11/200, poste a carico dei contribuenti viene quantificato in € 25.000,00.- al netto delle imposte di legge;

**TENUTO CONTO** che in base all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 la soglia di rilevanza comunitaria per le concessioni è di € 5.225.000,00 e che, pertanto, trattandosi di concessione di valore inferiore, l'affidamento della stessa può effettuarsi, a mente dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, mediante "procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti";

**RILEVATO** tuttavia, che la norma dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016, fa "salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie" di scelta del contraente e che la deliberazione del Consiglio comunale del 02.11.2017 ha previsto l'affidamento mediante la procedura aperta;

**RITENUTO** conseguentemente di procedere all'affidamento della concessione dei servizi in esame mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016;

**TENUTO CONTO**,

- che il comma 2 dell'art. 172 del codice degli appalti, stabilisce che per gli affidamenti delle concessioni il termine ordinario per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- che nella fissazione dei termini di presentazione della documentazione di gara le stazioni appalti devono tener conto della complessità dell'appalto;
- che l'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016, stabilisce che, nel caso di contratti sotto soglia, nell'ipotesi di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi dell'art. 79, i termini ordinari stabiliti nell'articolo 60 possono essere ridotti fino alla metà;

**ESAMINATO** il capitolato speciale relativo alla concessione dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, nonché del servizio delle pubbliche affissioni, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante (Allegato A);

**TENUTO CONTO** che il predetto capitolato rispetta le direttive contenute nella deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 16/11/2017;

**TENUTO CONTO** inoltre, che, non comportando il presente affidamento rischi di interferenza, non si procede alla redazione del DUVRI, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008;

**RITENUTO** inoltre

- di procedere all'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016;

- di stabilire che i concorrenti dovranno redigere un progetto di gestione del servizio che sia esecutivo e redatto nel rispetto delle indicazioni minime inderogabili di seguito indicate, composto di un numero massimo di 3 pagine (6 facciate), formato A/4, suddiviso nelle seguenti parti:
  - a. Organizzazione del servizio;
  - b. Organizzazione dell'ufficio locale;
  - c. Piano degli investimenti e gestione impianti pubblicitari;
  - d. Servizi aggiuntivi offerti in favore dell'ente.
- che la valutazione delle offerte dovrà avvenire assegnando ad ogni soggetto concorrente un punteggio massimo di 100, attribuito a discrezione insindacabile della Commissione di gara. L'attribuzione del punteggio avverrà sommando i punteggi assegnati per il progetto di gestione e per l'offerta economica, così suddivisi:
  - a. Progetto di gestione punti massimo 70
  - b. Offerta economica punti massimo 30

**PRESO ATTO** del Codice Identificativo Gara **Z602147AF4** attribuito dall'ANAC al presente affidamento;

**RICHIAMATO** l'art.31 co. 1 del D.LGS. 50/2016 inerente l'individuazione del Responsabile unico del procedimento, che viene individuato nella sottoscritta Responsabile del servizio intercomunale tributi in virtù del menzionato decreto sindacale n.6/2017;

**RITENUTO**, inoltre, come indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale n.33/2017, di prevedere la proroga dei termini di pagamento delle imposte in scadenza il prossimo 31.01.2018, al fine di consentire al concessionario di poter avviare la propria attività;

Visto il D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il TUEL

## **D E T E R M I N A**

**DI INDIRE**, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento mediante procedura aperta della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2020 fra i soggetti economici operanti nel settore, iscritti nell'apposito Albo dei soggetti abilitati ad effettuare tale attività, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e disciplinato dal D.M. 11/09/2000, n. 289, e ss.mm.ii

**DI PRENDERE ATTO** del codice identificativo gara attribuito dall'ANAC al presente affidamento: **CIG Z602147AF4**;

**DI APPROVARE** il capitolato speciale oneri come riportato nell'allegato A) alla presente nonché il bando/disciplinare di gara, come riportato nell'allegato B);

**DI DETERMINARE** il presunto valore derivante dall'affidamento del servizio in oggetto per il triennio 2018-2020 in € 25.000,00, calcolato sulla base della media degli importi complessivi riversati dagli utenti per la pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tosap nel triennio 2014-2016;

**DI STABILIRE** che il servizio in oggetto sarà remunerato da un aggio non superiore al 25% sul complesso degli importi riscossi a titolo di imposta sulla pubblicità, di diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP, con un minimo garantito a favore del Comune di Marano Lagunare pari a € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), tenuto conto della media degli incassi lordi degli ultimi 3 anni, così distinto:

- € 5.000,00 per pubblicità e pubbliche affissioni
- € 17.500,00 per la TOSAP;

**DI DARE ATTO** che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta di quanto indicato nel bando/disciplinare di gara (allegato B);

**DI DARE ATTO** che le funzioni di Responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs.50/2016 saranno svolte dalla sottoscritta quale Responsabile del Servizio intercomunale tributi;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione di tutti gli atti sul profilo istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente e all'albo pretorio on-line;

**DI STABILIRE** la proroga dei termini di pagamento dell'imposta di pubblicità permanente e della TOSAP permanente al 31.03.2018, al fine di consentire l'avvio delle attività del nuovo concessionario, e di informare di un tanto i contribuenti a mezzo del portale informatico dell'ente.

Il Responsabile del Settore  
Alessandra Vicentini

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VICENTINI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: VCNLSN67M59G284G

DATA FIRMA: 13/12/2017 17:21:56

IMPRONTA: 9567B70B7EF72DB4B92AD412FC521D9B5E80E57E04237AC3B24E45057DB03A4B  
5E80E57E04237AC3B24E45057DB03A4B58F00CAF93EA077D7BF02892CF7B2F51  
58F00CAF93EA077D7BF02892CF7B2F516798B95E4FF86BCBBD70CA94943063BE  
6798B95E4FF86BCBBD70CA94943063BEA269DB1332DE01C4225C4032A975E099